

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO —
AFFARI INTERNI E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

65.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI PRETI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE NELLO BALESTRACCI

INDICE

— —

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	3, 5
PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	3	BALESTRACCI NELLO, <i>Presidente</i>	6, 7
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):		CODRIGNANI GIANCARLA	6
Nuove norme sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato (3641);		FRANCHI FRANCO	5, 6, 7
LABRIOLA: Norme sul soggiorno degli stra- nieri in Italia (33)	3	GUALANDI ENRICO	5
		LA RUSSA VINCENZO, <i>Relatore</i>	3, 4, 6, 7
		PAVAN ANGELO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Levi Baldini e Mastella sono sostituiti rispettivamente dai deputati Codrignani e Foschi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato (3641); e della proposta di legge Labriola: Norme sul soggiorno degli stranieri in Italia (33).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove norme sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato »; e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Labriola: « Norme sul soggiorno degli stranieri in Italia ».

VINCENZO LA RUSSA. Signor presidente, a titolo personale, ma pensando di interpretare i sentimenti di diversi componenti della Commissione, desidero, prima di iniziare la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno, fare menzione dell'attacco denigratorio di cui lei è stato fatto oggetto, in seno al suo partito.

Indubbiamente, le polemiche all'interno dei partiti democratici sono lecite, possibili, ed anche doverose, ma non devono superare certi limiti.

Quando si parla di attività antipartito, ci vengono incontro ricordi non ancora lontani, non ancora dimenticati, di regimi e di paesi cui non vanno certo le simpatie delle nostre forze democratiche. Quando poi accuse di questo genere vengono rivolte ad uno dei più prestigiosi parlamentari della nostra Repubblica, noi dobbiamo giudicare che queste *leadership* di partito hanno toccato il segno.

Perciò, anche da questa Commissione — che non è certo l'ultima — lanciamo un grido di allarme a questi signori, affinché determinati limiti non vengano superati, e sia restituita dignità ad uno dei protagonisti delle vicende di palazzo Barberini, cioè di una delle svolte democratiche della nostra Repubblica, i cui motivi ispiratori sono da noi condivisi.

In questo momento, signor presidente, desidero esprimerle a nome mio personale — non so quanti membri della Commissione condividano questo sentimento, ma io spero tutti — solidarietà affettuosa e cordiale.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole La Russa, che come amico è intervenuto, per le buone parole che ha voluto indirizzarmi, e lo assicuro che, per quanto mi riguarda, continuerò sempre a battermi per gli ideali di palazzo Barberini, e che non ho nessun timore di quello che altre persone potrebbero proporre o dire.

Purtroppo, avverto che non potrò presiedere a lungo la seduta, perché in un partito che si trova in una situazione difficile, vi sono spesso esigenze che ci co-

stringono a lasciare la Commissione o le Commissioni in cui si lavora. Prego pertanto il vicepresidente Balestracci di sostituirmi, quando dovrò assentarmi.

Tornando ai provvedimenti all'ordine del giorno, ricordo che avevamo inviato il testo, già da noi approvato in linea di principio, alla I Commissione affari costituzionali per l'espressione del prescritto parere. Poiché tale parere ci è stato reso con delle condizioni, il relatore ha presentato, in base ad esse, i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, comma 3, è aggiunto il seguente periodo:

Della dichiarazione resa è data ricevuta, salvo che non si provveda al contestuale rilascio del permesso di soggiorno.

Il secondo periodo dell'emendamento 1. 4 è così sostituito:

L'autorizzazione è rilasciata anche agli stranieri che chiedono l'asilo ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione, agli apolidi e ai profughi.

Il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

1. L'autorità di Pubblica sicurezza rilascia allo straniero il permesso di soggiorno salvo che vi ostino esplicite disposizioni di legge e salvo motivate esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, dell'ordine democratico e della salute pubblica.

All'articolo 9, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nei confronti degli stranieri che godono del diritto d'asilo, degli apolidi e dei profughi, l'espulsione può essere disposta solo se i fatti ad essi addebitati rivestono carattere di particolare gravità.

All'articolo 9, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. La documentazione relativa ai procedimenti che riguardano gli stranieri che non conoscono la lingua italiana a richie-

sta degli interessati può essere redatta nelle lingue da loro conosciute e, ove non sia possibile, dovrà essere redatta in lingua francese o inglese o spagnola. Le notifiche di norma sono scritte in più lingue.

Il relatore, onorevole La Russa, ha facoltà di illustrarli.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Il Comitato ristretto si è riunito ieri, con la presenza di quasi tutti i membri, per esaminare il testo in discussione alla luce del parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali. Esso ha accolto nella sostanza le osservazioni poste da quella Commissione, condividendole.

In alcuni casi, le modifiche sono state accettate così come letteralmente venivano proposte; in altri casi, si è accolta la sostanza delle osservazioni fatte, traducendola in emendamenti che si è ritenuto opportuno adottare, anche tenendo conto dell'impostazione generale del progetto di legge.

Evidentemente noi conosciamo questo progetto per averlo discusso più volte, siamo quindi in grado di recepire le osservazioni della Commissione affari costituzionali. La prima condizione posta dalla Commissione affari costituzionali riguarda il primo comma dell'articolo 2, nel senso che solo al verificarsi di determinate situazioni l'autorità di pubblica sicurezza può rilasciare il permesso di soggiorno allo straniero. Può sembrare che in questo modo si privi lo straniero della possibilità di entrare in Italia, ed in effetti abbiamo ritenuto giusto cogliere questo suggerimento poiché condividiamo il richiamo alle esplicite disposizioni di legge che tutelano l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

All'articolo 1, oltre ad un emendamento puramente aggiuntivo, vi è una modifica sempre in accoglimento dei suggerimenti della I Commissione, che tende a prevedere l'autorizzazione al soggiorno anche agli stranieri che chiedono asilo ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione, agli apolidi e ai profughi.

All'articolo 9 sono previsti due commi aggiuntivi, uno tendente a prevedere l'espulsione nei confronti degli stranieri che godono del diritto d'asilo solo se i fatti ad essi addebitati rivestono carattere di particolare gravità; il secondo relativo all'uso della lingua da adottare (francese, inglese o spagnolo) per la redazione della documentazione relativa ai procedimenti che riguardano quegli stranieri che non conoscono la lingua italiana.

Le modifiche testé illustrate recepiscono, come ho già detto, le condizioni poste dalla Commissione affari costituzionali. Le altre condizioni che questa Commissione aveva previsto sono già contenute nel testo approvato in linea di principio. Circa le condizioni di cui al punto 5, quella relativa alla lettera *a*) è soddisfatta dall'articolo 9, comma 4; la lettera *b*) dall'articolo 9, comma 1, e dall'emendamento 9. 0. 1. da me preannunciato; le lettere *c*) e *d*) dall'articolo 9, comma 2 e dall'emendamento Petrocelli 9. 2; la lettera *e*) è assorbita nell'articolo 2, comma 6-*bis*, e nell'articolo 9, comma 2; le lettere *f*) e *g*) sono previste dall'articolo 11; la lettera *h*) non è stata accolta per ragioni di opportunità. Infine, la lettera *i*) è assorbita dall'articolo 25 della legge n. 152 del 1975.

A questo punto non mi resta che raccomandare l'approvazione, in linea di principio, degli emendamenti testé illustrati affinché questi vengano trasmessi alla I Commissione per l'ulteriore parere.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gualandi e Petrocelli hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento del relatore, sostitutivo del secondo periodo dell'emendamento 1. 4:

Dopo le parole: l'autorizzazione è rilasciata, sopprimere la parola: anche.

ENRICO GUALANDI. Concordiamo sostanzialmente con gli emendamenti del relatore, intesi a coordinare il testo con la lettera e lo spirito delle condizioni poste dalla I Commissione affari costituzionali. Lo stesso relatore ha già chiarito

che talune condizioni sono state fatte oggetto appunto di emendamenti, mentre altre risultano già soddisfatte dal testo da noi a suo tempo approvato in linea di principio.

Abbiamo voluto tuttavia presentare un subemendamento all'emendamento del relatore, che intende sostituire il secondo periodo dell'emendamento 1. 4, perché ci sembra che in questo modo si possa meglio chiarire la norma. Inizialmente, del resto, avevamo chiesto di giungere alla formulazione di due commi distinti, perché non sorgessero equivoci in ordine all'applicazione dell'articolo 10 della Costituzione, soprattutto in riferimento a chi chiede asilo politico, agli apolidi e ai profughi.

Questo subemendamento, che vuole introdurre un'ulteriore precisazione, si inquadra nel contributo che abbiamo dato alla formulazione del testo in esame, attraverso la presentazione di numerosi emendamenti, alcuni dei quali accolti dalla Commissione. Confermiamo, per altro, l'impegno del gruppo comunista per una rapida approvazione del provvedimento, nel testo così emendato.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
NELLO BALESTRACCI

FRANCO FRANCHI. Non comprendo bene il senso delle espressioni « tutela dell'ordine pubblico e... dell'ordine democratico »: mi sembra, infatti, che la formula « tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato » sia comprensiva di tutti i concetti che intendiamo esprimere. Più volte si parla di « ordine democratico »: ma allora, l'ordine pubblico cos'è? Ritengo, insomma, che la formulazione dell'emendamento del relatore, al primo comma dell'articolo 2, possa ingenerare, sotto questo profilo, confusioni interpretative.

Rilevo poi che le condizioni poste dalla I Commissione affari costituzionali non sono state accolte tutte: mi riferisco alla lettera *h*) ed anche alla lettera *i*), la quale è di notevole importanza.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Ho già precisato che la lettera *h*) non è stata accolta per ragioni di opportunità, mentre la lettera *i*) risulta assorbita dall'articolo 25 della legge n. 152 del 1975.

FRANCO FRANCHI. Sono anche preoccupato della formulazione del comma aggiuntivo *7-bis*, laddove si dice che l'espulsione può essere disposta solo a seguito di fatti che rivestano carattere di « particolare gravità ». Non vedo infatti perché si debba usare questa espressione — che lascia un ampio margine di discrezionalità — e quindi perché si debbano aspettare, ai fini dell'espulsione, fatti « particolarmente » gravi, mentre ritengo che dovrebbero bastare fatti « semplicemente » gravi. In tal modo, per debolezza, potremmo lasciare in Italia certe persone, per poi accorgerci troppo tardi che i fatti erano eccezionalmente gravi.

Apprezzo senz'altro lo spirito garantista di questo provvedimento, ma ritengo che dobbiamo procedere anche con una certa cautela. Siamo certamente il paese più garantista del mondo: spalanchiamo le porte a tutti, e poi ci troviamo spesso a doverci pentire della nostra generosità.

Chiedo al Governo di accettare una modifica che ci metta in condizione di non dover temere debolezze o trascuratezze da parte delle autorità governative nei confronti di quegli stranieri, apolidi e profughi che in sostanza potrebbero assumere atteggiamenti tali da recarci molti dispiaceri.

PRESIDENTE. Faccio notare che l'emendamento in questione recepisce una delle condizioni poste dal parere della I Commissione.

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Desidero ricordare che il provvedimento prevede una normativa garantista nei confronti degli stranieri.

GIANCARLA CODRIGNANI. A nome del gruppo della sinistra indipendente desidero esprimere apprezzamento nei confronti del relatore che ha fatto propria la nostra posizione in Comitato ristretto circa la corrispondenza sostanziale del testo alle condizioni dettate dalla I Commissione. Vorrei dire che per norma garantista non si intende una norma che consente abusi da parte degli stranieri; garantista significa che la norma riconosce e consente l'esercizio di diritti che sono validi dal punto di vista internazionale, come è appunto il diritto di asilo; garantista significa, inoltre, riconoscere i principi fondamentali garantiti dalla carta costituzionale.

A mio avviso, si tratta di una garanzia che non è stata mai attuata pienamente dal momento che è necessaria una norma specifica che prevede il riferimento all'articolo 10 della Costituzione. D'altra parte, è anche vero che il presente provvedimento non può porsi in contraddizione con tutta la normativa rispettosa del testo costituzionale.

In sostanza, si tratta di garantire l'asilo e l'accoglimento di profughi in maniera da consentire l'applicazione corretta della legge De Michelis e garantire una posizione di non conflittualità con una nuova determinazione del diritto in questione.

In questo senso il testo che abbiamo oggi al nostro esame mi sembra sia particolarmente valido, soprattutto se si considerano gli emendamenti Gualandi e Petrocelli ai quali mi dichiaro favorevole.

Per una maggiore puntualità del testo medesimo mi permetto di presentare due subemendamenti all'emendamento del relatore sostitutivo del secondo periodo dell'emendamento 1. 4.

PRESIDENTE. L'onorevole Codrignani ha presentato i seguenti subemendamenti:

Dopo la parola: autorizzazione, aggiungere le altre: all'ingresso.

Sopprimere le parole: agli stranieri che chiedono l'asilo ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione *ed aggiungere in fine il seguente periodo:*

Le norme della presente legge non si applicano nei confronti dello straniero che chiede asilo politico ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione.

Avverto che gli emendamenti saranno votati in linea di principio per consentirne la trasmissione, in caso di approvazione, alla I Commissione per il prescritto parere.

Qual è il parere del Governo sull'emendamento del relatore all'articolo 1, comma 3?

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore all'articolo 1, comma 3, favorevole il Governo.

(È approvato).

Qual è il parere del relatore e del Governo sui subemendamenti presentati all'emendamento del relatore, sostitutivo del secondo periodo dell'emendamento 1. 4?

VINCENZO LA RUSSA, *Relatore*. Sono contrario sia al subemendamento Gualandi e Petrocelli, sia ai due subemendamenti Codrignani.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi associo a questo parere, mentre sono favorevole agli emendamenti del relatore.

FRANCO FRANCHI. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione del primo subemendamento Codrignani.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo subemendamento Codrignani, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Gualandi e Petrocelli, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo subemendamento Codrignani, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, sostitutivo del secondo periodo dell'emendamento 1. 4, favorevole il Governo.

(È approvato).

Ricordo, per chiarezza, che la prima parte dell'emendamento 1. 4 è quella che risulta dalla votazione — sempre in linea di principio — da noi effettuata nella seduta del 21 gennaio scorso.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore all'articolo 2, sostitutivo del primo comma, favorevole il Governo.

(È approvato).

FRANCO FRANCHI. Dichiaro che voterò contro l'emendamento del relatore che introduce, all'articolo 9, un comma 7-bis, per la confusione interpretativa che possono ingenerare le espressioni « tutela dell'ordine pubblico e... dell'ordine democratico ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore all'articolo 9, aggiuntivo del comma 7-bis, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore all'articolo 9, aggiuntivo del comma 8, favorevole il Governo.

(È approvato).

Provvederò ad inviare gli emendamenti testé approvati alla I Commissione affari costituzionali per il prescritto parere, onde consentire l'approvazione definitiva del testo sin dalla seduta di domani.

Il seguito della discussione del disegno e della proposta di legge è pertanto rinviato alla seduta di domani mattina, alle ore 9,30.

La seduta termina alle 10,30.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO